



COMUNE DI GAIRO

- Provincia dell'Ogliastra -

Regolamento
Gestione Legnatico Comunale

Approvato con delibera
di
Consiglio Comunale
n. 79 del 19.11.2008 e
modificato con delib. C.C. N. 7 del 9/02/2009

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I | 4 |
| CAPO I | 4 |
| Sezione I | 4 |
| INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LEGNATICO..... | 4 |
| Art. 1 - Norme generali. | 4 |
| Art. 2 - Definizioni. | 4 |
| Art. 3 - Limitazioni alla fruizione..... | 5 |
| Art. 4 - Divieti..... | 5 |
| Art. 5 - Istituzione del Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco..... | 5 |
| Art. 6 - Ritrovamento di piante deperite o abbattute..... | 6 |
| Sezione II | 6 |
| LEGNATICO AD USO CIVICO, SOCIALE, RELIGIOSO..... | 6 |
| Art. 7 - Presentazione della richiesta e fruizione..... | 6 |
| Art. 8 - Gestione delle rimanenze..... | 6 |
| Sezione III | 7 |
| LEGNATICO AD USO DOMESTICO..... | 7 |
| Art. 9 - Istituzione delle Graduatorie Generali degli Aventi Diritto al Legnatico per uso domestico..... | 7 |
| Art. 10 - Dati contenuti nelle Graduatorie e tutela della privacy..... | 7 |
| Art. 11 - Responsabilità della Gestione e del controllo della Graduatoria Generale degli Aventi Diritto al Legnatico per uso domestico..... | 7 |
| Art. 12 - Concessione ad uso domestico: Principi Generali e Modalità..... | 8 |
| Art. 13 - Concessione ad uso domestico: Costi..... | 9 |
| Art. 14 - Requisiti per inserimento nella Graduatoria Generale degli Aventi Diritto al Legnatico per uso domestico..... | 10 |
| Art. 15 - Casi particolari..... | 11 |
| Art. 16 - Subentro in graduatoria di erede o congiunto in caso di decesso dell'Avente Diritto originario..... | 11 |
| Art. 17 - (art. 17 Cassato)..... Errore. Il segnalibro non è definito. | |
| Art. 18 - Requisiti per l'assegnazione del Legnatico..... | 12 |
| Art. 19 - Inserimento di nuovo Avente Diritto nelle Graduatorie Generali..... | 12 |
| Art. 20 - Cancellazione di un Avente Diritto dalla Graduatoria Generale..... | 13 |
| Art. 21 - Reintegrazione di Avente Diritto..... | 14 |
| Art. 22 - Procedura per l'assegnazione Legnatico..... | 14 |
| Art. 23 - La Commissione del Legnatico..... | 16 |
| Sezione IV | 17 |
| LEGNATICO AD USO ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE..... | 17 |
| Art. 24 - Concessione ad uso artigianale ed industriale: Modalità e Costi..... | 17 |
| Sezione V | 18 |
| DISCIPLINA DEL REGIME SANZIONATORIO E DEI RICORSI..... | 18 |
| Art. 25 - Sanzioni..... | 18 |
| Art. 26 - Ricorso..... | 19 |
| TITOLO II | 20 |

| | |
|--|----|
| CAPO I | 20 |
| Sezione I | 20 |
| NORME TRANSITORIE E FINALI | 20 |
| Art. 27 - Norme transitorie | 20 |
| Art. 28 - Rinvio..... | 20 |
| Art. 29 - Norme finali..... | 21 |
| Art. 30 - Entrata in vigore e Pubblicazione | 21 |

TITOLO I

CAPO I

Sezione I

INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA GESTIONE OPERATIVA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LEGNATICO.

Art. 1 - Norme generali.

Comma 1 - Il presente Regolamento disciplina la gestione operativa dell'assegnazione del legnatico per uso Familiare, Artigianale, Industriale, e per usi Civici, Sociali, o Religiosi.

Comma 2 - Le linee guida ed i limiti di cui al presente Regolamento si riferiscono al complesso del territorio comunale, ivi compreso quello gestito dagli organismi strumentali della Regione o, eventualmente, da altri soggetti pubblici e/o privati.

Art. 2 - Definizioni.

Comma 1 - Ai fini del presente regolamento si intende per:

Lett. A - Essenze di legno con alto potere calorico:

Sub. a - Corbezzolo;

Sub. b - Olivo;

Sub. c - Olivastro;

Sub. d - Quercia;

Lett. B - Essenze di legno con medio potere calorico:

Sub. a - Carrubo;

Sub. b - Castagno;

Lett. C - Essenze di legno con basso potere calorico:

Sub. a - Eucalipto;

Sub. b - Pino;

Sub. c - Pioppo;

Sub. d - Acacia;

Lett. D - Ramaglia o Frasche:

Sub. a - Qualsiasi essenza arborea di cui alle lettere precedenti con diametro dei tralci pari o inferiori ai 10 cm circa, con o senza fogliame;

Lett. E - Turnover o Ciclo o Giro o Rotazione: uno Scorrimento completo con ripresa dall'inizio della Graduatoria;

Art. 3 - Limitazioni alla fruizione.

Comma 1 - L'assegnazione del Legnatico è limitata ai soli Cittadini Residenti nel Comune di Gairo, esclusivamente per uso familiare, industriale o artigianale e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Art. 4 - Divieti.

Comma 1 - Al di fuori di quanto stabilito in questo regolamento, di quanto previsto dalla normativa vigente per la cura del territorio e la prevenzione dei disastri ambientali, nonché di quanto disciplinato da specifiche convenzioni con gli Enti di Gestione territoriale, è rigorosamente vietato fare il taglio, lo sfondamento, l'asportazione, l'appropriazione ed il commercio di prodotti boschivi, piante o parti di esse, attinte dai terreni comunali, anche se rinvenute già abbattute o deperite in conseguenza di eventi di qualsiasi tipo, siano essi naturali o umani, ovvero per utilizzarle quale riparo del bestiame, senza prima aver acquisito le specifiche autorizzazioni da rilasciarsi a cura degli uffici preposti.

Comma 2 - È altresì rigorosamente vietato il taglio e la fruizione a qualsiasi titolo del Legnatico attingendo a zone del Territorio Comunale che nei 10 anni precedenti la data del taglio sono state interessate da incendio ovvero altri eventi di qualsiasi natura, dolosi e non, che ne abbiano danneggiato l'equilibrio ambientale, onde consentire il naturale ristabilimento.

Comma 3 - Oltre alla superficie direttamente interessata dall'evento di cui al precedente comma è istituita intorno al perimetro della stessa una fascia di rispetto della larghezza di cinquanta metri, soggetta al medesimo divieto.

Comma 4 - Con Deliberazione motivata il Consiglio Comunale può istituire ulteriori limitazioni al taglio oltre a quelle già stabilite nel presente Regolamento e sospendere quelle istituite, indicandone i termini.

Art. 5 - Istituzione del Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco.

Comma 1 - Agli effetti di quanto previsto dalle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia¹, è istituito il Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco.

Comma 2 - Nel Catasto di cui al comma precedente sono censiti e aggiornati annualmente i soprassuoli percorsi dal fuoco e, di conseguenza, sono individuati i terreni sottoposti al divieto di cui all'Art. 4 - Comma 2 - di questo stesso Regolamento.

Comma 3 - È demandato all'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi della

¹ Legge 353/2000 recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" Art. 10 comma 2, Deliberazione della Giunta Regionale 23 Ottobre 2001 n. 36/46.

collaborazione delle Autorità Forestali, il compito di censire e riportare nel Catasto di cui trattasi i soprassuoli percorsi dal fuoco.

Art. 6 - Ritrovamento di piante deperite o abbattute.

Comma 1 - In tutti i casi di segnalazione di piante deperite o abbattute nell'ambito delle superfici concesse all'Ente Foreste della Sardegna in conseguenza di eventi di qualsiasi tipo, siano essi naturali o umani, dovrà essere prontamente inoltrata specifica segnalazione all'Ente Foreste della Sardegna, che provvederà all'acquisizione ed alla custodia delle stesse fino al momento della loro utilizzazione, secondo quanto previsto dalle normali procedure di assegnazione previste nel presente regolamento.

Comma 2 - Non potranno soddisfarsi richieste di assegnazione tese ad assicurarsi direttamente le piante di cui al comma 1. Le piante in oggetto dovranno essere di volta in volta trasferite da parte del Comune alla disponibilità dell'Ente Foreste della Sardegna per l'assegnazione ai Cittadini secondo i criteri stabiliti in questo regolamento.

Sezione II

LEGNATICO AD USO CIVICO, SOCIALE, RELIGIOSO.

Art. 7 - Presentazione della richiesta e fruizione.

Comma 1 - In caso di Eventi o Ricorrenze civiche, sociali o religiose [es. Sant'Antonio Abate e Sagra del Cinghiale, Sagra della Pecora, ecc.] che nel complesso coinvolgono la Comunità, potrà essere inoltrata all'Ente Foreste della Sardegna, almeno 30 giorni prima dell'Evento o Ricorrenza stessa, apposita richiesta per la fornitura di un quantitativo di legnatico sufficiente allo svolgimento dell'avvenimento.

Comma 2 - Il quantitativo di legna concesso, in quanto commisurato alle necessità dell'evento, dovrà essere integralmente utilizzato durante l'evento stesso.

Art. 8 - Gestione delle rimanenze.

Comma 1 - Eventuali rimanenze non consumate durante gli Eventi di cui all'Art. 7 - dovranno essere rese all'Ente Foreste della Sardegna al fine di destinarli ai normali utilizzi previsti nel presente Regolamento o conservati per eventi futuri simili.

Sezione III

LEGNATICO AD USO DOMESTICO.

Art. 9 - Istituzione delle Graduatorie Generali degli Aventi Diritto al Legnatico per uso domestico.

Comma 1 - È istituita una Graduatoria Generale degli Aventi Diritto al Legnatico per uso Domestico per ogni categoria di legnatico distribuita.

Comma 2 - Ogni Graduatoria distinta riporta in ordine progressivo l'elenco dei Cittadini che hanno diritto alla fruizione di una specifica categoria di Legnatico comunale per uso domestico di riscaldamento e i dati della relativa gestione.

Art. 10 - Dati contenuti nelle Graduatorie e tutela della privacy.

Comma 1 - Per una corretta gestione di ciascuna Graduatoria istituita, ogni una delle stesse è composta dai dati anagrafici dell'Avente Diritto iscritto, necessari ad identificarlo univocamente e senza dubbi, anche nei casi di omonimia, con indicazione dei recapiti atti a fargli pervenire nel minor tempo possibile le comunicazioni relative alla gestione del legnatico, del numero d'ordine occupato nella Graduatoria di riferimento e di tutti gli altri dati ritenuti idonei a ricostruire velocemente in qualsiasi momento lo storico delle operazioni fatte in ciascuna Graduatoria.

Comma 2 - In rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, ogni Graduatoria è suddivisa in due parti: una a disposizione del pubblico e l'altra riservata e ad esclusivo uso interno degli Uffici Comunali competenti.

Lett. A - La parte pubblica è costituita dai seguenti dati: Cognome, Nome Città e n. d'ordine;

Lett. B - La parte riservata al solo uso interno è costituita da tutti gli altri dati.

Comma 3 - Il Diritto d'Accesso è garantito nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 11 - Responsabilità della Gestione e del controllo della Graduatoria Generale degli Aventi Diritto al Legnatico per uso domestico.

Comma 1 - È demandata al Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa l'individuazione del Responsabile del Procedimento cui sarà rimessa, ai sensi del presente Regolamento, la gestione operativa delle Graduatorie Generali degli Aventi Diritto al Legnatico e delle operazioni correlate alla fruizione dello stesso.

Comma 2 - La nomina del Responsabile del Procedimento effettuata secondo il precedente comma ha durata fino a revoca, sostituzione o rinuncia, nei quali

casi si procede a surroga dello stesso a norma del comma precedente.

Art. 12 - Concessione ad uso domestico: Principi Generali e Modalità.

- Comma 1** - Per ottenere la Concessione per l'assegnazione del Legnatico il soggetto in possesso dei requisiti necessari stabiliti in questo stesso Regolamento dovrà presentare tramite l'apposita modulistica regolare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune al fine di essere inserito nelle Graduatorie Generali degli Aventi Diritto al Legnatico, per la categoria o le categorie di legnatico e, quindi, la Graduatoria Generale di riferimento, in cui ha interesse ad essere iscritto.
- Comma 2** - Ogni cittadino in possesso dei necessari requisiti può fare richiesta di essere iscritto in una o più Graduatorie, a sua completa discrezione, in riferimento alla tipologia o tipologie di legnatico verso cui ha interesse.
- Comma 3** - In ogni caso detto Legnatico sarà assegnato secondo quanto stabilito agli articoli seguenti e solo dopo aver interpellato l'Ente Foreste della Sardegna ed eventualmente il Corpo Forestale di concerto con i quali saranno stabilite le modalità della consegna.
- Comma 4** - Ad ogni Avente Diritto regolarmente iscritto in Graduatoria, potrà essere concesso un quantitativo di legna pari a circa 6 metri cubi per ciascuna categoria di legnatico e per giro di graduatoria.
- Comma 5** - Al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini con riferimento alla qualità del legnatico, dovranno essere intraprese tutte le iniziative necessarie affinché lo stesso sia concesso in modo eguale a ciascun Avente Diritto, pertanto il legnatico di volta in volta concesso ad ogni singolo Avente Diritto dovrà essere costituito di un'unica essenza arborea e ciascun Avente Diritto concorre separatamente per ogni una delle tipologie.
- Comma 6** - Ciascun Iscritto in graduatoria ha diritto alla fruizione della fornitura di legnatico come sopra specificato nel periodo necessario allo scorrimento sino ad esaurimento della relativa graduatoria, così che tutti gli iscritti in graduatoria, ad esclusione dei rinunciatari e di coloro che non possiedono più i requisiti all'atto dell'assegnazione, possano essere soddisfatti.
- Comma 7** - L'attribuzione della legna avviene per ogni tipologia di legnatico a ciascun Avente Diritto, effettuando la chiamata dalla graduatoria del legnatico disponibile in un dato momento, sulla base delle richieste pervenute dall'Ente Foreste della Sardegna, in base al numero progressivo riportato in graduatoria; la graduatoria scorre sino ad esaurimento a prescindere dal rifiuto o accettazione delle tipologie in corso di distribuzione (qualora un Avente Diritto rifiutasse la fornitura si passa al nominativo immediatamente successivo nella graduatoria di riferimento).
- Comma 8** - L'esclusione o la richiesta di cancellazione da una Graduatoria non pregiudica il diritto a permanere nell'altra, salvo il caso non sussistano più i requisiti per mantenere lo status di Avente Diritto al legnatico.
- Comma 9** - Lo scorrimento di ciascuna Graduatoria e, quindi, la fruizione di

ciascuna tipologia di legnatico, avviene a partire dal nominativo dell'Avente Diritto ancora non soddisfatto per la Graduatoria riferita alla tipologia di legname considerata, secondo la logica di scorrimento circolare di ciascuna graduatoria: quando l'Avente Diritto è soddisfatto o esercita il suo diritto alla rinuncia della tipologia di legnatico per la quale è chiamato ad esprimersi in merito alla sua accettazione o meno, ovvero non comunica la sua volontà in merito entro i termini indicati nella comunicazione inviategli dall'Ufficio, si procede con lo slittamento del suo nominativo all'ultima posizione della Graduatoria di riferimento (con conseguente perdita del turno nel caso di rinuncia o mancata manifestazione di volontà). Lo stesso sarà, pertanto, ricollocato all'ultimo posto alla fine della graduatoria sulla base dell'ordine cronologico comprovato dalla data e del protocollo della scelta presentata dall'Avente Diritto, ovvero in base alla scadenza dei termini indicati nella comunicazione inviategli dall'Ufficio. In caso di scadenze concomitanti di più Aventi Diritto, gli stessi saranno ricollocati a fine Graduatoria rispettando però l'ordine relativo progressivo².

Comma 10 - Il rifiuto o l'accettazione di una tipologia di legnatico effettuata da un Avente Diritto regolarmente iscritto o lo slittamento d'ufficio effettuato a norma del comma precedente in caso di mancata manifestazione di volontà in una delle Graduatorie vigenti non pregiudica il diritto del Cittadino a permanere nella medesima posizione nella graduatoria riferita alla tipologia per la quale non ha ancora fruito o rinunciato sino a quando non venga ad essere soddisfatto o rinunci anche per questa tipologia di legnatico secondo le medesime modalità.

Art. 13 - Concessione ad uso domestico: Costi³

Comma 1 - La Giunta Comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sentito il parere non vincolante dell'Ente Foreste della Sardegna, provvede con apposita deliberazione a stabilire e ad aggiornare apposite tabelle riportanti la tariffazione dei corrispettivi dovuti per le diverse tipologie di Concessioni possibili sulla base dei criteri stabiliti ai successivi commi.

Comma 2 - Qualora le operazioni di taglio e/o trasporto siano eseguite direttamente dall'Ente Foreste della Sardegna o dal Comune, il corrispettivo della Concessione sarà calcolato tenendo conto del maggiore costo delle operazioni e del maggior servizio fornito al Beneficiario.

Comma 3 - Qualora le operazioni di taglio e/o di trasporto siano eseguite, di

² Esempio: se due persone poste al n. 4 ed al n. 5 sono chiamate e non esercitano alcuna scelta nei termini previsti, vengono spostate a fine graduatoria **RISPETTIVAMENTE** al n. 99 (ex 4) e 100 (ex 5) (supponendo che siano 100 il totale di iscritti nella graduatoria considerata)

³ Si precisa a tale fine che in base al regolamento dell'EFDS, le tariffe sono stabilite dall'EFDS stessa e applicate al livello regionale. Il Comune potrebbe, comunque, inoltrare richiesta di modifica o differenziazione dei tariffari esistenti al CdA dell'Ente, che è libero di accettare o meno le proposte pervenute in tal senso.

concerto tra le parti (Comune o Ente Foreste e Beneficiario), direttamente dal Beneficiario, il corrispettivo della Concessione sarà calcolato tenendo conto del minore costo delle operazioni per l'Ente o il Comune e del minore servizio fornito da questi al Beneficiario medesimo. In questo stesso caso, al fine di facilitare le operazioni di taglio e trasporto effettuate dal Privato Cittadino e di garantire un'ottimale organizzazione delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità preposte finalizzate ad assicurare il rispetto delle modalità di esecuzione delle operazioni effettuate dal Beneficiario, la Concessione stessa dovrà essere rilasciata preferibilmente in un'unica zona preventivamente individuata dal Comune o Ente Foreste che provvederà anche a delimitarne i confini e a riportarli in apposito verbale indicando anche il numero delle piante da destinarsi al taglio a cura dell'Avente Diritto. Si darà luogo infine alla segnalazione con apposita vernice o altro modo ritenuto idoneo dei singoli alberi da abbattere ed alla comunicazione al Beneficiario, il quale dovrà attenersi diligentemente alle prescrizioni ricevute.

Comma 4 - In tutti i casi precedenti il costo fatto pagare al Beneficiario della Concessione per Uso Domestico non potrà essere superiore alla spesa che il Comune o l'Ente Foreste dovrà sostenere per le operazioni di gestione della pratica di Concessione, del taglio nonché trasporto del Legname più il 5% a titolo di contributo spese di riforestazione.

Art. 14 - Requisiti per inserimento nella Graduatoria Generale degli Aventi Diritto al Legnatico per uso domestico.

Comma 1 - Alla data di presentazione della domanda di inserimento nella Graduatoria Generale degli Aventi Diritto al Legnatico, il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

Let. A - Essere Residente a Gairo;

Let. B - Non essere già presente in Graduatoria;

Let. C - Essere intestatario della scheda del proprio nucleo familiare, così come individuato dall'Ufficio Anagrafe di questo Comune;

Let. D - Non avere altro Componente del proprio nucleo familiare (genitore, figlio, coniuge, convivente, ecc.) già presente in Graduatoria;

Let. E - Non avere il medesimo indirizzo, composto da Via/Piazza, numero civico ed interno, di altri soggetti già iscritti in graduatoria;

Let. F - L'abitazione di residenza dovrà possedere tutti i requisiti e servizi previsti a norma di legge in materia di abitabilità che sarà cura della Polizia Municipale accertare;

Let. G - Non aver chiesto ed ottenuto, per qualsivoglia motivo, la cancellazione nel corso dello stesso giro completo dalle vigenti Graduatorie Generali;

Let. H - Non essere stato escluso dalle vigenti Graduatorie Generali nel corso dello stesso turnover per aver ottenuto l'inserimento in seguito alla presentazione di documenti o dichiarazioni false o mendaci;

Let. I - Aver regolarmente assolto le prescrizioni tributarie verso il Comune, con particolare riferimento al pagamento della TARSU degli ultimi due anni immediatamente precedenti a quello in corso per i quali è già avvenuta da

parte dell'Incaricato della Riscossione la consegna delle cartelle di pagamento ai residenti. Tale requisito è da dimostrarsi mediante esibizione dell'originale delle attestazioni dell'avvenuto pagamento o mediante verifica d'Ufficio presso il Responsabile dei Tributi;

Lett. J - Solo per i Residenti iscritti da meno di un anno che hanno da poco acquisito lo status di Intestatario Scheda come individuato dall'Ufficio Anagrafe, vista la comprensibile impossibilità ad esibire le ricevute di pagamento TARSU, sarà sufficiente allegare la dichiarazione dell'Ufficio Tributi dell'avvenuta iscrizione a Ruolo o che è in attesa di esserlo;

Lett. K - Qualora il richiedente sia in affitto e quindi impossibilitato ad esibire alcuna della documentazione di cui ai punti precedenti dovrà esibire il regolare contratto d'affitto stipulato con il locatore;

Comma 2 - Per l'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti, autocertificati dai cittadini, sarà cura degli uffici comunali preposti effettuare delle verifiche, almeno a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese.

Comma 3 - La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la perdita del diritto alla ricezione del Legnatico e implica la cancellazione dalla Graduatoria.

Comma 4 - Sarà cura degli Uffici comunali competenti per materia comunicare di propria iniziativa o sotto richiesta del Responsabile della Gestione della Graduatoria, ovvero dietro acquisizione diretta di quest'ultimo, ogni notizia di eventi che modifichino i requisiti sopra elencati.

Art. 15 - Casi particolari.

Comma 1 - In caso di matrimonio, convivenza, o cambi di residenza a qualsiasi titolo effettuati da due o più Iscritti in Graduatoria che comportino la confluenza in un unico nucleo familiare residente presso la stessa abitazione, conserverà il diritto all'iscrizione solo l'intestatario di scheda anagrafica regolarmente iscritto che occupa la posizione più vicina all'inizio della Graduatoria.

Comma 2 - In caso di divorzio, cessazione della convivenza, o cambi di residenza a qualsiasi titolo effettuati da due o più Iscritti in Graduatoria che comportino la separazione da uno in molteplici nuclei e conseguente cambio di residenza presso abitazioni diverse, conserverà il posto precedentemente occupato in graduatoria solo l'intestatario di scheda anagrafica già regolarmente iscritto mentre gli altri potranno presentare istanza di nuovo inserimento.

Art. 16 - Subentro in graduatoria di erede o congiunto in caso di decesso dell'Avente Diritto originario.

Comma 1 - In caso di decesso di un iscritto in graduatoria può subentrargli un erede od un congiunto mantenendo la stessa posizione precedentemente occupata dal defunto.

Comma 2 - Si dà adito al subentro d'Ufficio ovvero dietro presentazione di specifica richiesta documentata e motivata da parte dell'interessato, comunque previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti per il defunto anche da parte del subentrante.

Comma 3 - Il subentro è subordinato all'appartenenza allo stesso nucleo familiare (genitori, moglie, marito, figli, convivente, ecc.), all'essere residente nella stessa abitazione, nonché essere il nuovo intestatario di tutti gli altri requisiti che facevano precedentemente capo al defunto.

Comma 4 - Resta salva la facoltà per l'interessato di chiedere l'iscrizione come NUOVO Avente Diritto, in luogo di subentro.

Comma 5 - Nel caso di nucleo familiare composto da una singola persona, in seguito a suo decesso, il legnatario spettante tornerà nella disponibilità complessiva per tutta la comunità.

Art. 17 - (cassato)

Art. 18 - Requisiti per l'assegnazione del Legnatario.

Comma 1 - Avere alla data di assegnazione del Legnatario:

Let. A - Conservato gli stessi requisiti richiesti per l'inserimento nelle Graduatorie Generali degli Aventi Diritto al Legnatario per uso Domestico;

Let. B - Non avere già fruito precedentemente nello stesso giro di Graduatoria di altra concessione per la stessa tipologia di legnatario ad uso Domestico.

Art. 19 - Inserimento di nuovo Avente Diritto nelle Graduatorie Generali.

Comma 1 - L'inserimento di un nuovo Avente Diritto può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, ad esclusione del periodo in cui il Responsabile del Procedimento sta effettuando l'Adeguamento annuale.

Comma 2 - Per l'inserimento di un nuovo Avente Diritto nelle Graduatorie Generali di suo interesse è necessario che il Cittadino residente interessato presenti specifica istanza di inserimento, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune.

Comma 3 - L'Ufficio preposto, dopo la ricezione dell'istanza, verifica, se necessario di concerto con gli altri Uffici Comunali, se il richiedente ha i requisiti necessari all'inserimento nella stessa.

Comma 4 - Verifica, altresì, che non sia già stato precedentemente inserito in graduatoria. In tal caso non procede all'inserimento avvisando il Cittadino residente che è già presente nella stessa, comunicandogli contestualmente il numero della posizione già occupata. Parimenti, qualora fosse rilevata la presenza dello stesso Avente Diritto per più di una volta, il Responsabile del Procedimento marca tutte le ricorrenze rinvenute in Graduatoria tranne quella

con il numero d'ordine minore tra tutte quelle presenti contenenti lo stesso Avente Diritto, per essere rimosse durante la procedura di Adeguamento Annuale.

Comma 5 - Verifica, altresì, che in graduatoria non sia già presente altro soggetto legato al richiedente, quindi appartenente allo stesso nucleo familiare. In tal caso non procede all'inserimento avvisando contestualmente il richiedente che è già presente nell'elenco altra persona dello stesso nucleo familiare, comunicandogli contestualmente il numero della posizione già occupata da quest'ultimo.

Comma 6 - In caso la verifica abbia esito positivo e non siano riscontrate cause ostative, l'Ufficio procede all'inserimento del nuovo Avente Diritto a fine della Graduatoria o delle Graduatorie di interesse, in coda agli Aventi Diritto già iscritti, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, comprovato dalla data di arrivo e dal numero di Protocollo Generale attribuiti dal Comune all'atto della presentazione della richiesta stessa.

Art. 20 - Cancellazione di un Avente Diritto dalla Graduatoria Generale.

Comma 1 - La cancellazione può avvenire in seguito al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi:

Let. A - Morte dell'iscritto e assenza di altro Membro della stessa scheda di famiglia residente nella stessa abitazione che possa subentrargli;

Let. B - Perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

Let. C - Richiesta dell'Iscritto.

Comma 2 - Il verificarsi di uno qualunque dei suddetti eventi obbliga l'Ufficio preposto a procedere alla prima occasione utile alla rimozione del suo nominativo e dei dati relativi dalle Graduatorie Generali, secondo le seguenti modalità:

Let. A - Dopo avuta notizia ufficiale dell'evento, l'Ufficio procede a riportare nelle apposite colonne delle Graduatorie il motivo che ne comporterà la successiva rimozione e lo segnala come Escluso dal diritto ad usufruire del Legnatico.

Let. B - Al successivo Adeguamento Annuale delle Graduatorie o al nuovo inizio delle stesse, qualora completamente esaurite, l'Ufficio preposto procede alla rimozione di tutti i Soggetti non più Aventi Diritto e all'aggiornamento del numero d'ordine della posizione occupata dagli Aventi Diritto rimanenti, senza variarne, in alcun modo, l'ordine relativo di precedenza già attribuito.

Comma 3 - Terminato l'Adeguamento Annuale delle Graduatorie Generali, queste dovranno essere proposte per l'approvazione alla Commissione Comunale per il Legnatico, che, tra le altre cose, avrà particolare cura nel verificare che l'ordine con cui erano elencati gli Aventi Diritto nella "Vecchie Graduatorie" sia rispettato anche nelle "Nuove" così aggiornate. Contestualmente il Responsabile del Procedimento consegnerà la Relazione che avrà proceduto a stilare ed in cui saranno elencati i soggetti esclusi con indicato il motivo dell'esclusione.

Comma 4 - La documentazione approvata in Commissione sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi insieme alle Vecchie Graduatorie ed alle Nuove Graduatorie così aggiornate.

Comma 5 - Terminato l'Adeguamento Annuale, la distribuzione del Legnatico continuerà dall'Avente Diritto immediatamente successivo all'ultimo che ha fruito precedentemente anche se gli potrebbe essergli stato attribuito un nuovo numero d'ordine, infatti, la posizione relativa non sarà stata modificata.

Art. 21 - Reintegrazione di Avente Diritto

Comma 1 - In caso di esclusione d'Ufficio giustamente motivata è fatta salva la possibilità dell'interessato di chiedere una nuova iscrizione come qualsiasi NUOVO Avente Diritto, non appena ne riacquisisca nuovamente i requisiti necessari.

Comma 2 - Nel caso di istanza di cancellazione avanzata dallo stesso Avente Diritto, lo stesso potrà richiedere una nuova iscrizione in base alla disciplina prevista per qualsiasi NUOVO Avente Diritto, non prima che siano trascorsi i termini previsti dall'Art. 14 - Comma 1 - Lett. G - .

Comma 3 - È fatto salvo il caso in cui l'esclusione d'Ufficio sia avvenuta per mero errore: in tal caso l'Avente Diritto dovrà essere reintegrato nella medesima posizione relativa precedentemente occupata. L'iniziativa per il reintegro spetta all'Ufficio stesso o all'interessato o di suo congiunto facente parte del medesimo nucleo familiare. In caso di iniziativa da parte di questi ultimi, l'istanza scritta e motiva a firma dell'escluso potrà essere inoltrata all'Ufficio competente il quale valuta i motivi ed eventualmente procede al reintegro. Se la causa dell'esclusione d'Ufficio accertata come avvenuta per mero errore e l'Avente Diritto nel frattempo fosse stato privato della possibilità di fruizione del legnatico in quanto proprio in quel periodo erano in consegna partite di legnatico di cui lui avrebbe dovuto fruire, sarà inserito per la fruizione alla primissima occasione utile, per la stessa tipologia di legnatico per cui si è visto ingiustamente privato del suo diritto.

Art. 22 - Procedura per l'assegnazione Legnatico.

Comma 1 - L'assegnazione del Legnatico avviene secondo la seguente procedura:

Lett. A - La procedura è avviata dall'Ente Foreste della Sardegna che comunica all'Ufficio Protocollo del Comune, espressamente in forma scritta, con esclusione di qualsiasi altra forma, la disponibilità d'alcune partite di legna da consegnare agli Aventi Diritto, specificandone la quantità espressa sia in metri cubi che in numero di partite da consegnare. Nella stessa comunicazione deve essere chiaramente indicata anche la tipologia (ad esempio pino, misto leccio, ecc.) del legnatico da consegnare.

Lett. B - Il Responsabile del Procedimento, effettua le opportune verifiche atte ad accertare il perdurare dei requisiti degli Aventi Diritto cui tocca il turno,

- avvalendosi, ove necessario, anche della collaborazione degli altri Uffici Comunali dando luogo, all'occorrenza, ad indagini incrociate a ciò finalizzate.
- Let. C** - Dopodiché l'Ufficio preposto invita, anche solo verbalmente o telefonicamente, gli Aventi Diritto di turno, a rimmettergli, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione, la dichiarazione resa in carta semplice sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune e, ove necessario, dagli stessi Aventi Diritto compilata e firmata, contenente l'Accettazione del Legnatico, ovvero di rinuncia alla fruizione per il turno in corso o la richiesta di cancellazione dalla graduatoria. Alla stessa dichiarazione di Accettazione dovrà essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della TARSU ovvero, in mancanza di queste, altro documento sostitutivo idoneo a dimostrare senza dubbi, che l'iscritto in graduatoria è ancora in possesso dei requisiti per usufruire del Legnatico.
- Let. D** - In caso l'Avente Diritto contattato secondo le modalità sopra previste non dovesse presentarsi entro detto termine, l'Ufficio procederà ad invitarlo a presentarsi per Posta Raccomandata A.R. o tramite notifica con indicato chiaramente che l'ulteriore mancata risposta entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della Raccomandata A.R. o della notifica dell'invito si procederà allo scorrimento della Graduatoria con perdita del turno, che comporterebbe l'impossibilità alla ricezione del Legnatico fino al prossimo turnover della Graduatoria.
- Let. E** - In caso di ulteriore mancato riscontro si procede allo scorrimento della Graduatoria tramite chiamata dell'Avente Diritto successivo che non ha ancora fruito, scavalcando il ritardatario e marcando nella relativa Graduatoria il mancato riscontro. In tal caso il Legnatico potrà essere assegnato all'Avente Diritto scavalcato solo al turno successivo, dopo il totale scorrimento della Graduatoria, qualora, ovviamente, l'Avente Diritto lo accettasse secondo le sopradette modalità.
- Let. F** - In caso di accertato giustificato motivo che ha causato il ritardo (forza maggiore, malattia, ecc.) in capo all'Avente Diritto, in deroga a quanto previsto precedentemente, lo stesso potrà fruire alla prima occasione utile, a condizione che il Legnatico sia dello stesso tipo di essenza che gli toccava originariamente.
- Let. G** - Nei casi in cui la documentazione dimostrasse l'inesistenza o la perdita dei requisiti, o in caso di irreperibilità per tre turni consecutivi con totale scorrimento della Graduatoria con eseguite, senza esito, le comunicazioni secondo quanto previsto precedentemente (lettera raccomandata A.R. con indicato chiaramente che in caso di mancato riscontro si procederà allo scorrimento della Graduatoria e, nel secondo turno, alla cancellazione dalla Graduatoria per Irreperibilità), potrà essere intrapresa la procedura per la cancellazione dell'Avente Diritto dalla Graduatoria Generale.
- Let. H** - Quando gli Aventi Diritto hanno fornito all'Ufficio preposto tutti i documenti necessari, l'Ufficio stesso procede a comunicare l'elenco degli Assegnatari del Legnatico all'Ente Foreste della Sardegna inviandolo in forma scritta con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, dopo firmato dal Responsabile del Servizio e protocollato, avendo comunque cura di tenerne un ORIGINALE agli atti in Comune con allegati gli ORIGINALI delle "Accettazioni" più le COPIE delle ricevute di pagamento eventualmente esibite dagli Aventi Diritto,

in modo da poter fare eventuali futuri accertamenti.

Let. I - Sarà, cura dell'Ente Foreste della Sardegna, provvedere all'invio delle comunicazioni finali agli Aventi Diritto, sulle quali saranno chiaramente indicate le modalità di ritiro del Legnatico e del pagamento del Bollettino di Conto Corrente, secondo gli importi indicati nelle tabelle tariffarie.

Let. J - L'Avente Diritto che effettua il pagamento comunica che lo stesso è avvenuto all'Ente Foreste il quale procederà alla consegna del Legnatico nel minor tempo possibile.

Art. 23 - La Commissione del Legnatico.

Comma 1 - La Commissione del Legnatico è composta di 5 Membri con diritto di voto nominati in Consiglio Comunale secondo l'apposita disciplina per la nomina delle Commissioni, cui si rinvia.

Comma 2 - La durata del mandato dei Membri della Commissione di che trattasi non può superare quello della legislatura dell'Amministrazione Comunale, ed è rinnovabile per una sola volta.

Comma 3 - I Componenti che per qualsiasi motivo dovessero dimettersi, essere revocati o venire a mancare per qualsivoglia motivo, dovranno essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina iniziale della Commissione.

Comma 4 - I Componenti che per qualsiasi motivo dovessero risultare assenti alle riunioni regolarmente convocate per tre volte consecutive decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti secondo quanto previsto ai commi precedenti.

Comma 5 - Il Componente della Commissione che porta a termine i due mandati come previsti da comma precedente, non può essere immediatamente rieletto.

Comma 6 - Delle sue sedute deve essere redatto specifico verbale che dovrà essere firmato dai Componenti e dal Segretario entro la fine della seduta cui si riferisce prima che la stessa possa essere sciolta e dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 Giorni consecutivi.

Comma 7 - In seno alla Commissione regolarmente nominata, i Componenti scelgono, nella prima riunione, da tenersi entro 10 giorni dalla nomina, il proprio Presidente, cui spetta il compito di coordinarne l'azione, presiederne le riunioni, convocarne i Membri, secondo le stesse regole stabilite per il Consiglio Comunale.

Comma 8 - Nella medesima riunione deve essere nominato anche il Segretario della Commissione, scegliendolo tra i propri membri o tra i dipendenti, ovvero può essere nominato anche il Segretario Comunale. Al Segretario della Commissione fa capo il compito di verbalizzare quanto discusso durante le sedute e di dare disposizioni agli Uffici preposti in proposito a quanto deciso.

Comma 9 - La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno per gli adempimenti di Adeguamento della Graduatoria Generale ed è convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta motivata del Sindaco, Consiglieri,

Amministratori, Uffici o Cittadini. La Commissione cura, di sua iniziativa o dietro proposta motivata del Sindaco, Consiglieri, Amministratori, Uffici o Cittadini:

Let. A - La verifica dell'operato dell'Ufficio Responsabile della Gestione del Legnatico e può fare direttamente allo stesso o in capo al Responsabile dell'Area osservazioni e dare consigli correlati a quanto di sua competenza, nel rispetto del presente regolamento e delle altre norme vigenti;

Let. B - La verifica della coerenza e correttezza degli aggiornamenti e dell'Adeguamento Annuale della Graduatoria, materialmente effettuata dall'Ufficio preposto, sottoponendo prontamente alla valutazione dello stesso Ufficio competente eventuali correzioni da apportare;

Let. C - Valuta eventuali rettifiche del presente Regolamento prima che siano sottoposte al Consiglio Comunale.

Comma 10 - Qualora lo ritenesse può rinviare alla Giunta o al Consiglio decisioni su materie che sono poste alla sua attenzione per una prima valutazione.

Comma 11 - Al fine di ottemperare ai compiti attribuiti può accedere o ottenere copia di qualsiasi atto inerente alla gestione del Legnatico, secondo quanto disciplinato dal Regolamento dell'Accesso agli Atti, cui si rinvia.

Comma 12 - La seduta è dichiarata dal Presidente regolarmente costituita se sono presenti il 50%+1 dei membri nominati dal Consiglio.

Comma 13 - I punti in discussione oggetto dell'Assemblea sono approvati se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei Componenti presenti alla seduta regolarmente costituita.

Sezione IV

LEGNATICO AD USO ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE.

Art. 24 - Concessione ad uso artigianale ed industriale: Modalità e Costi.

Comma 1 - La Concessione di legname ad uso artigianale ed industriale potrà essere attuata, sentito l'Ente Foreste della Sardegna e l'autorità Forestale per quanto di rispettiva competenza, previo soddisfacimento annuale di tutte le richieste presenti nella Graduatoria Generale degli Aveni Diritto al Legnatico per uso domestico.

Comma 2 - L'assegnazione delle Concessioni avviene sulla base di quanto previsto per le aste pubbliche, favorendo maggiori introiti per il Comune e tenendo conto della maggiore tutela ambientale garantita dai concorrenti. Il bando di gara dovrà, pertanto, prevedere, tra le altre cose, specifiche garanzie che a fronte della concessione di taglio di un certo numero di alberi ad un certo prezzo corrisposto dal Concessionario al Comune, dovrà contestualmente essere effettuata, dallo stesso Beneficiario della Concessione o suo sub appaltatore, la messa a dimora nella stessa zona oggetto della concessione di un numero di alberi giovani della specie concordata tra Comune e Autorità

Forestali, che dovrà essere espressamente indicata nel bando, in numero almeno triplo rispetto a quelli abbattuti⁴. Questa proporzione potrà essere aumentata nel bando ma non ridotta.

Comma 3 - Il Bando di gara dovrà altresì dare precise indicazioni sul luogo e sulle modalità di esecuzione delle operazioni di taglio e ripristino dello stato dei luoghi tramite riforestazione o eventuale realizzazione di strutture accessorie alla fruizione della Concessione, quali ad esempio strade.

Sezione V

DISCIPLINA DEL REGIME SANZIONATORIO E DEI RICORSI.

Art. 25 - Sanzioni.

Comma 1 - L'inosservanza dei divieti di cui all'Art. 4 - è punita con il risarcimento del danno, cui saranno aggiunti l'eventuale costo sostenuto per l'accertamento dell'infrazione più la sanzione pecuniaria graduata secondo la gravità del danno e calcolata in base a quanto stabilito dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale".

Comma 2 - La quantificazione del danno deve essere calcolata sulla base del prezzo corrente di mercato dei prodotti asportati e del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino.

Comma 3 - Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale, lo stesso si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa applicata⁵.

Comma 4 - Oltre al risarcimento del danno e alle pene pecuniarie di cui ai commi precedenti il trasgressore sarà soggetto al sequestro del carico e alla denuncia all'Autorità Forestale e/o Giudiziaria per furto di beni comunali o del Demanio dello Stato e/o danneggiamento ambientale. È fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato più grave.

Comma 5 - In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

Comma 6 - In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

Comma 7 - L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dagli Organi

⁴ Esempio: 3 alberi giovani messi a dimora per ogni ceduo.

⁵ Si veda in merito anche il disposto dall'Art. 314 comma 3 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

Preposti e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente al momento in cui avviene il fatto, cui si rinvia.

Art. 26 - Ricorso.

Comma 1 - Avverso l'ordinanza-ingiunzione scaturente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da questo Regolamento è esperibile il giudizio di opposizione davanti all'autorità che ha emanato l'atto.

Comma 2 - L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Comma 3 - Il termine per esperire il ricorso è di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento se il contravventore risiede nel territorio nazionale.

Comma 4 - Il termine per esperire il ricorso è di giorni sessanta dalla notificazione del provvedimento se il contravventore risiede all'estero.

TITOLO II

CAPO I

Sezione I

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 27 - Norme transitorie

Comma 1 - Tutte le precedenti disposizioni vertenti sullo stesso argomento stabilite in seno al Comune e contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate a partire dalla data di entrata in vigore di questo stesso Regolamento.

Art. 28 - Rinvio

Comma 1 - Per quanto non specificamente disciplinato in questo regolamento si rinvia alle altre norme Nazionali, Regionali, o Comunali vigenti⁶ in materia.

⁶ Si ricordano in proposito:

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267: GURI 17 maggio 1924, n. 117 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, così come integrato e modificato dalla legge 25 luglio 1952, n. 991;

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Recante Modifiche al sistema penale.

Legge 29 gennaio 1992, n. 113: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (GURI. 18 febbraio 1992, n. 40);

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio;

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (GU n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149);

Provvedimento 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della detrazione d'imposta del 36%, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (GU n. 174 del 26-7-2002);

Decreto 23 dicembre 2002 n. 44: Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2002", di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 46 del 25-2-2003);

Art. 29 - Norme finali

Comma 1 - Il controllo sul rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento e l'accertamento delle eventuali infrazioni spetta all'Autorità Forestale dello Stato, agli altri organi della Forza di Pubblica Sicurezza, compresi i Barracelli Carabinieri e Vigili Urbani.

Comma 2 - Eventuali segnalazioni in materia provenienti da Cittadini, pervenute espressamente in forma scritta, che lascino presupporre l'esistenza di violazioni, dovranno essere inoltrate a termine di legge alle autorità competenti per gli accertamenti del caso ed eventuali provvedimenti.

Art. 30 - Entrata in vigore e Pubblicazione

Comma 1 - Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Regolamento medesimo è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Comma 2 - Il presente Regolamento è pubblicato a tempo indeterminato sul sito web Istituzionale del Comune, ove presente.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. (GU n. 23 del 29.01.2004 - Suppl. Ordinario n.14);
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Decreto 2 febbraio 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di forestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120. (GU n. 164 del 16.07.2005);
Decreto 16 giugno 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida di programmazione forestale. (GU n. 255 del 02.11.2005);
Decreto 13 luglio 2005: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Riconoscimento del Consorzio servizi Legno-Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno. (GU n. 175 del 29.07.2005);
Legge Regionale del 09.08.2002 n. 12: Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione). (Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 17 agosto 2002).
